

IL SINDACO
F.to Capizzi Giuseppe

L'Assessore Anziano
F.to MELARDI CARMELO

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to FALLICA PIETRO VINCENZO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d' ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è stata affissa all'Albo onLine del Comune il 28-06-2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.11, comma 1).

Dalla residenza municipale, li

II SEGRETARIO COMUNALE
FALLICA PIETRO VINCENZO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all'Albo onLine per quindici giorni consecutivi dal 28-06-2024 al 12-07-2024 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27-06-2024

- essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

Maletto, li

II SEGRETARIO COMUNALE
FALLICA PIETRO VINCENZO



Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877

Tel. +39 095 7720631

Fax. +39 095 7720641

<http://www.comune.maletto.ct.it>

e-mail: segreteria@comune.maletto.ct.it

segreteria@malettopec.e-etna.it

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale n° 49 del 13-05-2024

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024-2026

Spesa prevista: €.

CAP. ____ art. ____ COMP. ____

– Denominazione ____

– Impegno reg. al n. ____ del partitario

– spesa cap. ____

ATTESTAZIONE SULLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Ai sensi dell'art. 55 comma 5° della L. 142/90 come introdotto dalla L.R. 48/91, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla superiore proposta di deliberazione.

Maletto, li 07-06-2024

Il R responsabile del Servizio Finanziario
(SPATAFORA SALVATORE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole.

Data 07-06-2024

Il Respon. P.O.
(SPATAFORA SALVATORE)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole.

Data 07-06-2024

Il R responsabile del Servizio Finanziario
(SPATAFORA SALVATORE)

UFFICIO SEGRETERIA

SEDUTA DEL 27-06-2024 ORE 11:00

Esaminata ed In istruttoria dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 61

Data 27/06/2024 _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

I.E.

Premesso che

- In data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le *“linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”* emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l’attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare: a) *“... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”* (art.4 comma 2); b) *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”* (art.4, comma 3); c) *“Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”* (precisazione del decreto 8 maggio 2018);
- La corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio 2018 n.111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall’art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall’art.4 del d.lgs 75/2017, dove si afferma che *“la stessa*

dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente", considerando quale valore di riferimento il valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Sezione Autonomie deliberazione 27/2015);

- Entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo (ossia entro il 25/09/2018) le pubbliche amministrazioni debbano adottare la nuova programmazione del personale e, in difetto, l'apparato sanzionatorio disposto dall'art.6, comma 6, del novellato d.lgs.165/01 consiste nel divieto di assumere nuovo personale, medesima sanzione è, inoltre, disposta in presenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP sia per gli adempimenti previsti di inoltrare entro trenta giorni dall'approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001). L'Art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017 prevede che *"... In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo"*, mentre le linee di indirizzo del decreto ministeriale prevedono che *"la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente"*, precisando quindi che *"Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati"*;
- In merito alla capacità assunzionale il quadro legislativo risulta inciso dal d.l. 34/2019 che ha subito modifiche sia ad opera della legge di bilancio 2020 sia da parte della legge di conversione al cosiddetto decreto "mille proroghe";
- In attuazione delle disposizioni contenute nel d.l. 34/2019 è stata emanato il DPCM in data 17 marzo 2020 e la sua circolare esplicativa a sua volta pubblicata in G.U. in data 11 settembre 2020;

Rilevato che ai fini della coerenza con le linee di indirizzo l'ente ha effettuato la seguente procedura:

Ai fini del rispetto delle linee di indirizzo del decreto ministeriale, il responsabile delle risorse umane ha:

- a) elaborato la dotazione organica teorica numerica e finanziaria verificando il limite della spesa del personale nel rispetto del limite di quella sostenuta quale media nel periodo

2011-2013 (Allegato A);

b) elaborato la dotazione organica finanziaria del personale in servizio, degli spazi finanziari disponibili sia per il personale a tempo determinato o flessibile che indeterminato verificando il rispetto del valore limite stanziato nel bilancio di previsione e quello dei vincoli finanziari della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (Allegato A);

c) ha calcolato le capacità assunzionali secondo la normativa vigente indicando per l'anno 2024 l'importo pari ad € **111.354,52**, calcolato come di seguito :

a) Capacità assunzionale scaturente dal piano triennale delle assunzioni 2023-2025 €
192.627,34

b) Somme utilizzate per assunzioni anno 2023

(Ing. Lupica -Lo Giudice + aumento ore) € **136.372,00**

c) Cessazioni anno 2023 € **55.099,18**

€

111.354,52

Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale N° 50 del 4/8/2023 modificata ed integrata con successive deliberazioni N° 63 del 30/09/2023, N° 84 del 24/11/2023, N° 5 del 19/01/2024 con le quali veniva approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025, che prevedeva l'assunzione di:

N° 1 istruttore Direttivo Cat. D Ingegnere per 18 ore settimanali (vincitore concorso)

N° 1 istruttore Direttivo Cat. D Ingegnere per 36 ore settimanali (tramite mobilità)

N° 1 istruttore Direttivo Cat. D VV.UU. per 24 ore settimanali (vincitore di concorso) dal 1/8/2024

Aumento delle ore per N° 11 unità di personale a 35 ore settimanali fino al 31/12/2024

N° 1 Operaio Specializzato Muratore per 36 ore (a tempo determinato)

N° 3 Funzionari di cui 2 di vigilanza e N° 1 Contabile mediante selezione interna tra le aree;

Che è intendimento di questa amministrazione riprogrammare il piano delle assunzioni apportando all'uopo anche delle modifiche all'assetto organizzativo dell'Ente ;

Nello specifico si intende per il periodo 2024-2026 procedere in base alle esigenze delle varie posizioni organizzative

Area Tecnica, potenziamento del servizio manutenzione, a seguito dei diversi pensionamenti avvenuti negli anni precedenti, conferma :

- aumento delle ore di N° 3 unità di personale operaio da 24 a 35 fino al 31/12/2025;

- aumento delle ore di N° 1 istruttore tecnico da 32 a 35 ore fino al 31/12/2025

- Aumento delle ore da 24 a 35 ore di altre 2 unità appartenenti al servizio manutenzione dal 1/10/2024 e fino al 31/12/2025;

-Assunzione di n° 1 autista scuolabus a tempo determinato per 24 ore settimanale e per mesi 9 ;

Area di Vigilanza,

- Assunzione del vincitore di concorso istruttore direttivo ex cat. D a 24 ore settimanali con decorrenza 1/8/2024 ;
- Aumento delle ore a N° 2 unità di istruttore di vigilanza ex cat. C da 30 a 35 ore dal 1/8/2024;

Area Amministrativa, potenziamento dei servizi sociali mediante aumento delle ore dell'assistente sociale da 18 a 36 ore e di N° 2 istruttori amministrativi ex Cat. C da 24 a 36 fino al 31/12/2025 , utilizzando all'uopo le specifiche somme assegnate, dal distretto sociosanitario di Bronte dal c.d. Fondo per la povertà. La spesa occorrente non incide sulla capacità assunzionale come sopra quantificata ;

-Potenziamento dei servizi demografici al fine di garantire l'assolvimento dei molteplici adempimenti di competenza dell'ufficio, garantendo un adeguato orario di apertura al pubblico dello stesso, mediante la conferma dell'aumento delle ore alle due unità assegnate da 24 a 35 ore settimanali fino al 31/12/2025;

-Progressioni tra le aree di n° 1 Operatore esperto ex Cat. B ad Istruttore ex Cat. C ;

Assunzioni di N° 2 unità di istruttore amministrativo- contabile 24 ore settimanale mediante concorso pubblico nel corso del 2025 ;

Area Economica Finanziaria potenziamento dell'ufficio tributi ed acquedotto, mediante la conferma dell'aumento delle ore delle 4 unità assegnate da 24 a 35 ore settimanali fino al 31/12/2025;

Servizio economico finanziario e personale conferma dell'aumento delle ore da 24 a 35 dell'unità di personale ex Cat. C, fino al 31/12/2025;

N° 1 unità Funzionario ex cat. D scavalco di eccedenza ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 per 12 ore settimanali e per mesi 4 ;

N° 1 unità Istruttore ex cat. C scavalco di eccedenza ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 per 12 ore settimanali e per mesi 7 ;

Assunzione di N° 1 Funzionario Contabile F.T mediante concorso pubblico o art. 110 tuel con decorrenza 2026 ;

Accertato che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse stanziare nel bilancio di previsione per gli anni 2024-2026;

Considerato che la presente programmazione del personale dovrà essere contenuta quale integrazione al documento unico di programmazione, cui si rinvia per i necessari criteri di dettaglio con successiva deliberazione che dovrà essere adottata dal Consiglio Comunale;

Dato atto che sulla presente proposta verrà acquisito il parere dell'Organo di revisione contabile

sulla compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica e sulla coerenza con le linee guida del Ministero della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 nonché sulla sostenibilità finanziaria della spesa prevista dal d.l. 34/2019, dal suo decreto attuativo e dalla circolare interministeriale emanata in data 11 settembre 2020;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del Tuel, dal Responsabile del settore risorse umane in merito alla legittimità tecnica dell'atto e dal Responsabile del settore finanze in merito al rispetto dei limiti finanziari e di bilancio;

**SI PROPONE CHE
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI**

1) DI PRENDERE ATTO dei calcoli effettuati dal responsabile delle risorse umane, sintetizzati nelle tabelle allegate alla presente deliberazione, sulla riconversione della dotazione organica in termini finanziari e della sua correlazione con la spesa massima assentibile definita nella media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013, delle capacità assunzionali disponibili per le assunzioni all'esterno di personale a tempo indeterminato e determinato e/o flessibile, del rispetto del limite delle spese da sostenere con il presente fabbisogno del personale, del personale assumibile, e delle altre spese del personale da confrontare sia sul limite della spesa prevista nel bilancio di previsione 2024-2026, sia del non superamento della media della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013;

2) DI APPROVARE , sulla scorta della capacità assunzionale dell'Ente, il seguente piano del fabbisogno del personale , procedendo alle seguenti assunzioni.

ANNO 2024

- Assunzione di un istruttore direttivo di vigilanza ex Cat, D con decorrenza 1/8/2024 data di collocamento a riposo dell'attuale Comandante incaricato ;
- Aumento delle ore a N° 2 unità di personale istruttore vigilanza da 30 a 35 con decorrenza 1/8/2024 e fino al 31/12/2025 ;
- Aumento delle ore a N° 2 unità di personale operatore ufficio manutenzione da 24 a 35 con decorrenza 1/10/2024 e fino al 31/12/2025
- Aumento delle ore da 18 a 36 per N° 1 unità di ex Cat. D Servizi sociali - extra capacità assunzionale fino al 31/12/2025;
- Aumento delle ore da 24 a 36 per N° 2 unità di ex Cat. C Servizi sociali - extra capacità assunzionale fino 31/12/2025;
- Progressioni tra le aree di n° 1 Operatore esperto ex Cat. B ad Istruttore ex Cat. C ;
- N° 1 unità Funzionario ex cat. D scavalco di eccedenza ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 per 12 ore settimanali e per mesi 4 ; -
- N° 1 unità Istruttore ex cat. C scavalco di eccedenza ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 per 12 ore

settimanali e per mesi 7 ;

- N° 1 Operatore esperto ex cat. B Autista scuolabus a 24 ore settimanali, a tempo determinato o tramite somministrazione di manodopera, per mesi 9 ;

ANNO 2025

Conferma aumento delle ore fino al 31/12/2025

- da 32 a 35 per N° 1 unità di Cat. C Istruttore tecnico ;
- da 24 a 35 per N° 2 unità di Cat. C Servizi Demografici
- da 24 a 35 per N° 1 unità di Cat. C Servizio Economico -finanziario e personale
- da 24 a 35 per N° 2 unità di Cat. C Servizio Tributi
- da 24 a 35 per N° 2 unità di Cat. B Servizio Tributi
- da 24 a 35 per N° 3 unità di Cat. A B Servizio Manutenzione
- Assunzioni N° 2 unità di istruttore amministrativo- contabile 24 ore settimanale mediante concorso pubblico con decorrenza 2025 ;

ANNO 2026

N° 1 Funzionario Contabile F.T mediante concorso pubblico o art. 110 TUEL con decorrenza 2026 ;

PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2024/2026

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA CONCORSI	ANNI			COSTO
			2024	2025	2026	

	ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA ex Cat. D	Assunzione a tempo indeterminato per 24 ore settimanali mediante concorso pubblico dal 1/8/2024	1		€ 22.632,00
	FUNZIONARIO EX ISTRUTTORE DIRETTIVO	Scavalco di eccedenza ex art. 1 comma 577 legge 311/2004 per mesi 4	1		4.924,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	Scavalco di eccedenza ex art. 1 comma 577 legge 311/2004 per mesi 7	1		7.035,00
		Aumento delle ore da 30 a 35	2		8.790,00
	Istruttore Vigilanza ex cat. C	Aumento delle ore da 24 a 35	1		8.170,36
	Operatori ex Cat. A	Aumento delle ore da 24 a 35	1		8.506,00
	Operatori Esperti	Assunzione a tempo determinato per mesi 9 e per 24 ore	1		14.319,00
	Operatori Esperti Autista scuolabus	Assunzione a tempo indeterminato 24 ore settimanale		2	41.716,32
	Istruttori ex Cat . C	Assunzione a tempo indeterminato 36 ore settimanale		1	33.946,07
	Funzionario Contabile				
	Istruttore Amministrativo	Progressioni tra le aree selezione interna art. 15 CCNL 16/11/2022 etero finanziato con 0,55% monte salari 2018	1		2.982,00
		Riepilogo costi			34.757,50
		2024			105.133,68
		2025			33.946,07
		2026			

3) DI DARE atto che a regime nel 2025 il costo del personale è contenuto nei limiti delle somme residue della capacità assunzionale come in premessa determinata (€ 111.354,52)

4) DI PRECISARE che il presente fabbisogno del personale è stato redatto:

in conformità alle indicazioni contenute nel d.l. 34/2019, del DPCM 17 marzo 2020 e della sua circolare esplicativa pubblicata in G.U. in data 11 settembre 2020;

5. DI PRENDERE ATTO che, la dotazione organica alla data odierna risulta così ridefinita :

Dotazione organica al 30/04/2024

Categoria	Posti in organico		Posti coperti		Posti vacanti	
	Part time	Full time	Part time	Full time	Part time	Full time
Area dei funzionari e dell'E.Q ex cat. D	3	9	2	5	1	4
Area degli Istruttori ex Cat. C	20	4	18	2	2	2
Area degli operatori Esperti ex cat. B	3	5	3	2	0	3
Area degli operatori ex Cat. A	11	0	11	0	0	0
TOTALE	37	18	34	9	3	9

- 3) **DI PRENDERE ATTO** che, dalla ricognizione di cui all' art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, come successivamente modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, a cura dei Responsabili apicali, non si rilevano ulteriori situazioni di soprannumero e/o eccedenze di unità di personale;
- 4) **DARE ATTO**, inoltre, che :
- a) sono stati rispettati i vincoli di riduzione della spesa del personale come si evince dall'allegato A ;
 - b) nel 2023 sono stati collocati a riposo ulteriori N° 2 unità , N° 1 ex Cat.D , N° 1 ex cat.C e che nel 2024 sarà collocata in quiescenza N° 1 unità di funzionario , con decorrenza 1/8/2024;
 - c) la spesa del personale risulta essere in costante diminuzione come di seguito riportato :
- | | | | |
|-----------|------|---|--------------|
| Esercizio | 2018 | € | 1.746.056,57 |
| Esercizio | 2019 | € | 1.682.375,66 |
| Esercizio | 2020 | € | 1.565.374,00 |
| Esercizio | 2021 | € | 1.548.626,00 |
| Esercizio | 2022 | € | 1.523.474,00 |
| Esercizio | 2023 | € | 1.434.647,67 |
| Esercizio | 2024 | € | 1.495.000,00 |
| Esercizio | 2025 | € | 1.485.000,00 |
| Esercizio | 2026 | € | 1.485.000,00 |
- 5) **DI DICHIARARE** l'immediata esecutività del conseguente atto deliberativo, ai sensi della L.R. n. 44/1991.

Il Sindaco (Proponente)
(Arch. Giuseppe Capizzi)

REVISORE UNICO DEI CONTI - Comune di Maletto

COMUNE DI MALETTO

Provincia di Catania

L'ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 24 del 21/06/2024

OGGETTO: PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024-2026.

L'Organo di Revisione Dott.ssa Nicoloso Anna Lucia , nominata con delibera Comunale n. 4 del 11 Aprile 2023;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D. Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

REVISORE UNICO DEI CONTI - Comune di Maletto

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento dell'assunzione per il lavoro flessibile”;*
- l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l’art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall’art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”;*

REVISORE UNICO DEI CONTI - Comune di Maletto

- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

considerato che gli Enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primoperiodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

¹ Entrato in vigore in data 20/04/2020

REVISORE UNICO DEI CONTI - Comune di Maletto

rilevato che i Dirigenti dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 13/05/2024 avente ad oggetto *“Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026*

” unitamente agli allegati;

preso atto che l’Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, prevedendo una spesa per lavoro flessibile nel rispetto al limite di legge corrispondente ad euro 70.000,00 (spesa 2009);
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000;
- non si trova nella condizione di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall’art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un’unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (**di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell’art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018**);
- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*
- **non sono rispettate** le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall’art. 33 del D. L. 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione), ma si sta *attivando un percorso di graduale riassorbimento fino al 2025 pur mantenendo valori superiori;*

rilevato che il limite di cui all’art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall’art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

REVISORE UNICO DEI CONTI - Comune di Maletto

- **Media triennio 2011-2012-2013 € 1.731.229,82**
- Previsione 2024 € 1.190.902,35
- Previsione 2025 € 1.130.902,35
- Previsione 2026 € 1.080.902,35

Tali previsioni sono state sterilizzate degli incrementi dovuti al nuovo CCNL 2019-2021 del 16/11/2023.

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Maletto si colloca nella fascia demografica lett. d) (popolazione da 3.000 a 4.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente al 31.12.2023 pari a 3.557;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021 – 2022 – 2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2023) si attesta al **35,01%**, al di sopra della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27,2%, come riportato nella sottostante tabella;

rilevato che con il presente atto:

- che sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- che la spesa per le assunzioni è stata già prevista nello schema di bilancio di previsione 2024-2026 già approvato con deliberazione del C.C. N° 71 del 23/12/2023;
- che il vincolo di riduzione della spesa per il personale rispetto alla media del triennio 2011/2013 risulta rispettato per gli anni 2024 e successivi;

REVISORE UNICO DEI CONTI - Comune di Maletto

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal responsabile del servizio, espresso in data 07.06.2024;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile finanziario , ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, espresso in data 07.06.2024;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del D.P.C.M. del 17 marzo 2020 e della sua circolare esplicativa pubblicata in G.U. in data 11 settembre 2020;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 13.05.2024 avente ad oggetto *"Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026"*.

Belpasso 21 Giugno 2024.

L'ORGANO DI REVISIONE
Il Revisore Unico
Dott.ssa Nicoloso Anna Lucia